



Al Ministro della Transizione Ecologica

Alla VANNELLA s.r.l. in persona del legale
rappres. p.t.
vannellasrl@pec.it

e p.c. Prefettura di Taranto
prefettura.prefeta@pec.interno.it

Regione Puglia, Dip. Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio, sez.
autorizzazioni Ambientali, Serv. VIA/VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Regione Carabinieri Forestale "Puglia" –
Gruppo di Taranto
fta44083@pec.carabinieri.it

ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
lecce@mailcert.avvocaturastato.it

VISTO

- l'art. 117 della Costituzione;
- la direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.04.2004, "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale";

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte sesta concernente “*Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente*” ed i relativi allegati;
- in particolare gli artt. 305 e 306 del D.lgs. n. 152/2006;

PREMESSO

- che, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art.305 segg. del D.lgs 152/2006, la Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sez. Autorizzazioni ambientali, Serv. VIA, VINCA (d’ora in avanti “*Regione Puglia*”), con nota prot. 4849 del 23.04.2019, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica, indicato a seguire anche solo come “*Ministero*” o “*MITE*”) con prot. SVI 3832.23-04-2019, ha fornito una ricostruzione del quadro autorizzatorio relativo all’attività di coltivazione di cava condotta dalla VANNELLA s.r.l., corrente in Martina Franca (TA), s.p. Martina Franca, Via Castelli, km. 7,00 (d’ora in avanti anche “*operatore*”), con istanza presentata, in data 17.12.1985, ai sensi dell’art. 35, l.r. n. 37/1985, per la conduzione delle particelle fg. 204, nn. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 185, 186, 187, 189, e fg.220, nn. 1, 2, 3, 6, 61, 62; area per intero ricompresa all’interno del SIC IT9130005 “*Murgia di Sud-est*”, quale individuato con D.g.r. Puglia n. 3310 del 23 luglio 1986 ed inserito nell’elenco ufficiale di cui al D.M. Ambiente 03 aprile 2000;
- che con la nota sopraindicata, la Regione Puglia ha segnalato che con Determina del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia n. 504 del 11 agosto 2008 è stato espresso parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto di coltivazione della cava, limitando l’attività estrattiva alle sole area di cui al Fg 204 p.lle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e prescrivendo, tra l’altro, il ripristino naturalistico-ambientale delle restanti particelle;
- che, in particolare, con la menzionata nota 4849/2019 la Regione Puglia ha comunicato al Ministero l’avvenuta sospensione dell’attività di coltivazione della cava in questione, a fronte di un mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla VIA regionale n. 504/2018 (sospensione disposta con prot. reg. AOO 090/6723 del 16 maggio 2019), segnalando “*sulla scorta delle analisi delle ortofoto storiche... la trasformazione delle p.lle 185, 186, 187, 88 del Fg 204 e le p.lle 2, 3, 61 e 62 Fg 220, interessate da superfici boscate, habitat di cui al SIC IT9130005 “Murgia di Sud-est”, avvenuta senza le necessarie dovute autorizzazioni*” e che “*ad onta di quanto prescritto con D.D. n. 504 dell’11.08.2008, le particelle ivi indicate quali oggetto di ripristino naturalistico ambientale, appaiono ulteriormente modificate*” ;
- che con nota ex DG SVI del Ministero, prot. 6423 dell’8 luglio 2019, è stata richiesta alla Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Taranto, una Relazione sull’eventuale danno ambientale cagionato dalla sopra menzionata attività di cava, cui ha fatto seguito la nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Taranto, prot. 7065 del 26 ottobre 2019 (prot. SVI 9681.28-10-2019), avente ad oggetto “*Cava Vannella – Martina Franca (TA). Richiesta relazione di valutazione stato dei luoghi e misure di ripristino*”, recante una relazione per stima del danno ambientale ed indicativa di misure di ripristino consistenti in “*misure di riparazione primarie...– di – ...reimpianto di un bosco con la specie <<Fragno>> e/o altre essenze quercine*” nonché indicativa di un primo calcolo del danno ambientale quantificato in € 512.488,30;

- che con la Comunicazione, prot. SVI 10244 del 7 novembre 2019, è stato avviato il procedimento ex art. 7, l.n.241/1990 e succ. modd., finalizzato ad ordinare all'operatore, ai sensi dell'art. 305, c. 2, lett. c), del citato decreto legislativo n. 152/2006, di prendere le misure di ripristino necessarie relative all'attività di cava di calcare ubicata in località "Vannella" del Comune di Martina Franca (TA), ricompresa all'interno del SIC IT913005 "Murgia di Sud-Est" e relativa trasformazione senza titolo delle particelle nn. 88, 185, 186, 187 del fg. 204, e p.lle nn. 2, 3, 61 e 62, fg. 220, già interessate da superfici boscate, con richiesta di presentazione al Ministero, nel termine di 20 gg. dalla ricezione della comunicazione medesima, di un progetto di riparazione del danno ambientale coerente con le indicazioni contenute nella Relazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto dell'ottobre 2019, sopra menzionato;
- che a seguito della successiva istanza di proroga, pervenuta da parte della VANNELLA s.r.l. e acquisita con prot. SVI 10685 del 19 novembre 2019, previa concessione di un differimento per la presentazione del menzionato progetto (nota prot. SVI 10849 del 22 novembre 2019), è stato presentato al Ministero, da parte della VANNELLA s.r.l. in data 14 febbraio 2020, il progetto di riparazione del danno ambientale, acquisito al prot. mattm 10913 del 17 febbraio 2020;
- che in conseguenza della complessità tecnica degli interventi di riparazione proposti dall'operatore, si sono resi necessari una serie di approfondimenti tecnici per la valutazione del menzionato progetto e pertanto sono state acquisite le ulteriori relazioni di seguito indicate: Relazione ISPRA CRE/DAN n. 7/2020 del marzo 2020; Relazione integrativa per stima del danno ambientale, elaborata dal Nucleo investigativo della Regione Carabinieri Forestale – Gruppo di Taranto, in data 12.05.2020, prot. 3298; Relazione ISPRA CRE/DAN n. 9/2020 del luglio 2020;
- che, pertanto, sulla base della menzionata documentazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha emanato l'**Ordinanza prot. 16973/UDCM del 23 settembre 2020**, recante ordine all'operatore, ai sensi dell'art. 305, c. 2, lett. c), D.lgs. n. 152/2006, *"...di prendere le misure di riparazione come sopra indicate e descritte nell'allegato Report ISPRA CRE-ETF DAN n. 9/2020, elaborando un nuovo progetto comprensivo di apposita relazione tecnica sulle attività di rimboschimento, contenente i seguenti elementi: a) l'inquadramento territoriale-paesaggistico dell'area in cui è stato accertato il danno ambientale; b) la perimetrazione dell'area oggetto di intervento definita sulla base di uno studio di fattibilità tecnico-economica che consideri come prima opzione l'area effettivamente danneggiata secondo la relazione del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto dell'ottobre 2019; c) la composizione dell'impianto da realizzare prevalentemente con essenze quercine secondo quanto indicato nella relazione del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto dell'ottobre 2019 (considerata la necessità di ricostituire le condizioni originarie antecedenti il danno); d) l'individuazione e la descrizione delle modalità operative dell'intervento con riferimento a tutte le attività necessarie alla buona riuscita del rimboschimento, da scegliere tenendo in considerazione le indicazioni della relazione integrativa del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto del maggio 2020; e) l'individuazione e la descrizione, nei modi e nei tempi, delle attività finalizzate alla manutenzione e alle cure colturali successive all'impianto, da scegliere tenendo in considerazione le indicazioni della relazione integrativa del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto del maggio 2020"* da presentarsi al Ministero entro 60 giorni dal ricevimento dell'Ordinanza *"...ai fini della relativa approvazione che avverrà previa valutazione del progetto medesimo con il supporto dell'ISPRA in concerto con le autorità territoriali competenti in materia"*;

- che la VANNELLA s.r.l. con Ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, ha impugnato la menzionata Ordinanza chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, ai sensi degli artt. 29 e 55, D.lgs. n. 104/2010;
- che in data 20 novembre 2020, nonostante il menzionato ricorso, l'operatore ha, tuttavia, trasmesso al Ministero un *Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale*, acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020, in relazione al quale il Ministero ha richiesto all'ISPRA un'opportuna *"...valutazione, alla luce delle indicazioni contenute nell'Ordinanza prot. 16973 del 23.09.2020..."* (prot. mattm. 96940 del 24 novembre 2020);
- che ISPRA ha, quindi, trasmesso al Ministero il Report CRE-DAN n. 15/2020, nel quale sono evidenziati *"alcuni punti di criticità da superare"* per quanto concerne la conformità del nuovo progetto alla menzionata Ordinanza, consistenti nella *"...individuazione delle attività relative alla manutenzione e alle cure colturali successive all'impianto (assenza di riferimento all'irrigazione di soccorso e, sul piano espositivo, assenza di una sezione che descriva tali attività in modo complessivo e integrato) e, soprattutto, la mancata considerazione della fornitura di piantine nel computo metrico estimativo sul presupposto che queste debbano essere fornite, gratuitamente, dal Corpo Forestale dello Stato."*, quale ipotesi *"in contrasto con la ratio stessa di un'ordinanza ministeriale adottata ai sensi degli articoli 305 e ss. del D.lgs. 152/2006"*;
- che il Ministero ha richiesto all'operatore di adeguare il Progetto di riparazione del danno ambientale già presentato il 20 novembre 2020, secondo le indicazioni all'uopo fornite da ISPRA nel citato Report CRE-DAN n. 15/2020, con contestuale richiesta alle altre Amministrazioni interessate di trasmettere eventuali osservazioni al riguardo (prot. mattm 934 del 7 gennaio 2021);
- che con nota 257 del 12 gennaio 2021, acquisita al prot. mattm 2192 del 12 gennaio 2021, la Regione Carabinieri Forestale Puglia, Gruppo di Taranto, ha confermato, in merito alle criticità evidenziate nel citato report ISPRA CRE-DAN n. 15/2020, come *"...la fornitura di piantine non è contemplata tra i compiti istituzionali devoluti..."* all'Arma dei Carabinieri, di cui il Corpo Forestale dello Stato costituisce un'articolazione;
- che in riscontro alla menzionata richiesta rivolta dal Ministero all'operatore con nota prot. mattm 934 del 7 gennaio 2021, Vannella s.r.l. ha trasmesso, con nota del 26 gennaio 2021 (acquisita al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021), una Relazione tecnico illustrativa avente ad oggetto il *"Progetto di riparazione del danno ambientale – individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto"*, comprensiva, tra l'altro, di cronoprogramma dei lavori di riparazione e mantenimento, nuovo computo metrico estimativo integrato dei costi di fornitura delle piantine e dell'irrigazione, tavola unica di individuazione delle aree di ripristino e delle aree di prosecuzione delle attività di cava, peraltro dichiarando di voler lasciare a carico di questo Ministero *"...in via eccezionale almeno la fornitura delle piantine, e a condizione però che venga contemporaneamente autorizzata la ripresa, sin da subito e dopo l'approvazione del progetto di ripristino, ... – de – l'attività di cava"*;
- che con nota prot. mattm 11507 del 4 febbraio 2021 il Ministero ha chiarito che le condizioni poste dalla VANNELLA s.r.l. con la menzionata nota acquisita al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021 non avrebbero potuto trovare accoglimento: relativamente alla richiesta fatta al Ministero di provvedere *"almeno alla fornitura delle piantine"*, *"...in quanto palesemente in contrasto ...con l'Ordinanza ministeriale n. 16973/UDCM del*

23.09.2020..., sia in quanto proposte in altrettanto palese elusione del menzionato Report ISPRA CRE-DAN n. 15/2020, oltre che del principio <<chi inquina paga>>...”; per quanto riguarda la contemporanea autorizzazione alla “...ripresade l’attività di cava”, a causa della “...incompetenza di questo Ministero...rilevando, bensì, la competenza delle Amministrazioni territoriali ...ai sensi della normativa regionale applicabile...”;

- che successivamente l’operatore ha dichiarato la disponibilità ad “... accollarsi tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all’acquisito delle piantine di fragno”, peraltro con richiesta a questo Ministero “...di interessarsi al fine di reperirle” a causa della dichiarata non reperibilità sul mercato de “...le piantine di fragno previste in progetto ed oltretutto” a causa dell’esistenza nella Regione Puglia di “...divieti di coltivazione di tali piantine ed altre essenze mediterranee legate ai motivi di xylella” (nota del 16 febbraio 2021, acquisita al prot mattm 15830 del 16 febbraio 2021);
- che con la medesima nota del 16 febbraio 2021 l’operatore ha, altresì, richiesto al Ministero “...di approvare il progetto di ripristino ambientale presentato in data 26 gennaio 2021 completo con gli adeguamenti richiesti con le note del 7 e 14 gennaio 2021 da parte del Ministero”;
- che, a seguito di ulteriore richiesta, rivolta dal Ministero ad ISPRA di valutazione della menzionata istanza presentata dalla VANNELLA s.r.l. in data 16 febbraio 2021 (prot. mattm 18517 del 22 febbraio 2021), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, con nota prot. 2021/15649 del 29 marzo 2021 (acquisita al prot mattm 32995 del 30 marzo 2021) ha evidenziato, sulla base del parere espresso da ARPA Puglia, “...l’insussistenza di divieti di coltivazione legati alla <<xylella fastidiosa>> nella zona interessata dall’intervento”;
- che in merito alla reperibilità delle essenze vegetali, nella nota ARPA allegata alla menzionata risposta ISPRA del 29 marzo 2021 (prot. ARPA Puglia 21253 – 32 – 26/03/2021) si consiglia, inoltre, “...di rivolgersi al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, che si occupa di tutte le problematiche legate alla gestione delle colture agricole nonché al monitoraggio del loro stato fitosanitario...”;
- che l’ISPRA, con la menzionata nota prot. 2021/15649 del 29 marzo 2021, ha, inoltre, considerato “superata” “...la criticità del precedente progetto, evidenziata nel Report CRE-DAN n. 15/2020 in relazione all’individuazione delle attività di manutenzione e delle cure colturali”, salvo l’incongruenza rilevata “...tra la relazione tecnico illustrativa (in cui tutte le attività di manutenzione sono previste per i 3 anni successivi all’impianto) ed il computo metrico estimativo (che prevede una voce complessiva relativa alle “Cure colturali da eseguirsi nei 5 anni successivi all’impianto” indicando al tempo stesso, per l’irrigazione di soccorso, un periodo di intervento pari a 3 anni successivi all’impianto)”;

CONSIDERATO

- che l’incongruenza presente nel citato nuovo Progetto, rilevata da ISPRA con nota prot. 2021/15649 del 29 marzo 2021 “...tra la relazione tecnico illustrativa (in cui tutte le attività di manutenzione sono previste per i 3 anni successivi all’impianto) ed il computo metrico estimativo (che prevede una voce complessiva relativa alle “Cure colturali da eseguirsi nei 5 anni successivi all’impianto” indicando al tempo stesso, per l’irrigazione di soccorso, un

periodo di intervento pari a 3 anni successivi all'impianto)", può essere validamente superata in sede di adozione della presente Ordinanza;

- che il Ministro della Transizione Ecologica con decreto n. 11324 del 28 maggio 2021 (pubblicato sul sito internet istituzionale in data 1 giugno 2021) ha provveduto ai sensi dell'art. 306, c. 5, D.lgs. n. 152/2006, a disporre l'Invito pubblico a trasmettere le proprie osservazioni al "*Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale*", acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020, come integrato dal "*Progetto di riparazione del danno ambientale – individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto*" acquisito al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021, a seguito del successivo chiarimento reso dall'operatore con nota del 16 febbraio 2021 circa la propria disponibilità ad "*... accollarsi tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all'acquisito delle piantine di fragno*", al fine di tenerne conto in sede di Ordinanza;
- che non sono pervenute osservazioni entro il termine di dieci giorni indicato nel menzionato Avviso;
- che, tutto quanto sopra riportato, sussistono i presupposti per approvare il suddetto "*Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale*", acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020 e successive integrazioni, e pertanto

APPROVA

- il "*Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale*", acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020, come integrato dal "*Progetto di riparazione del danno ambientale – individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto*" acquisito al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021, e dal successivo chiarimento reso dall'operatore con nota del 16 febbraio 2021 circa la propria disponibilità ad "*... accollarsi tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all'acquisito delle piantine di fragno*", a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 1. l'inizio delle attività dovrà essere preceduto da una comunicazione trasmessa dall'operatore al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale Risanamento Ambientale (RIA), e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dalla quale decorreranno i termini per gli adempimenti indicati a seguire;
 2. tutte le attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto, indicate nella menzionata Relazione del 26 gennaio 2021 presentata dall'operatore, *Progetto di riparazione del danno ambientale, individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto*, dovranno essere condotte per i cinque anni successivi all'impianto medesimo, superandosi così la precedente incongruenza progettuale rilevata da ISPRA nella menzionata nota 2021/15649 del 29 marzo;
 3. con frequenza almeno semestrale dall'inizio delle attività di ripristino – e per un periodo di cinque anni dal completamento di tutte le misure di ripristino – dovrà essere presentata al MITE e all'ISPRA una Relazione tecnica relativa agli interventi realizzati, i relativi esiti e le eventuali problematiche emerse in corso di ripristino;

e per l'effetto

ORDINA

alla VANNELLA s.r.l. di attuare le suddette misure di riparazione, da realizzare nei tempi di esecuzione indicati al cronoprogramma della citata Relazione del 26 gennaio 2021, con obbligo di relazionare tempestivamente questo Ministero circa tutti i risultati delle attività poste in essere nonché trasmettere una Relazione tecnica semestrale relativa agli interventi realizzati, i relativi esiti ed eventuali problematiche emerse in corso di ripristino.

Le comunicazioni relative a tutti gli interventi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, oltre che alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale di questo Ministero anche all'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale.

Le date in cui saranno effettuati gli interventi di ripristino dovranno essere preventivamente comunicate ad ISPRA e al Comando Carabinieri Forestali – Gruppo di Taranto, al fine di consentire lo svolgimento degli opportuni controlli (con oneri a carico dell'operatore).

Restano impregiudicate le competenze previste dalla legge in capo agli Enti territoriali e resta fermo l'obbligo dell'Operatore di acquisire dalle Amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni necessarie.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso innanzi al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. s), D.lgs. n. 104/2010 e succ. modd., e dell'art. 307, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., entro 60 giorni dal ricevimento o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Ogni onere conseguente al presente provvedimento è a carico dell'Operatore


Roberto Cingolani